ACCAM S.P.A.

Statuto

Testo Statuto Vigente

Testo nuovo Statuto

Allegato "**D**" all'atto n. 12.912 di Repertorio – n. 5.708 Raccolta in data 17 dicembre 2004 – Dott. Andrea Tosi, Notaio in Gallarate Registrato a Gallarate il 4/01/2005 al n. 11 – serie 1

TITOLO 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE -

TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE SEDE - DURATA - OGGETTO

STATUTO DEFINITIVO

DA APPROVARE

Art. 1 -Costituzione e denominazione

SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 -Costituzione e denominazione

Ai sensi dell'art. 113 del D.lg. 18.08.2000 n. 267 e' costituita una società per azioni denominata

"ACCAM S.P.A."

Società opera in continuazione La rispetto al Consorzio Accam - Consorzio intercomunale di servizi ambientali costituito dai seguenti comuni: Arsago Seprio, Buscate, **Busto** Canegrate, Cardano al Campo, Castano Castellanza, Primo. Fagnano Olona. Ferno, Gallarate, Golasecca, Gorla Maggiore, Legnano, Lonate Pozzolo. Magnago, Marnate, Nerviano, Olgiate Olona, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, Samarate, San Giorgio Su Legnano, San Vittore Olona, Somma Lombardo, Vanzaghello, Vizzola Ticino.

Aggiunto

Ai sensi dell'art. 113 del D.lg. 18.08.2000 n. 267 è costituita una società per azioni denominata "ACCAM S.P.A."

La Società opera in continuazione rispetto al Consorzio Accam – Consorzio intercomunale di servizi ambientali – costituito dai seguenti comuni: Arsago Seprio, Buscate, Busto Arsizio, Canegrate, Cardano al Campo, Castano Primo, Castellanza, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Golasecca, Gorla Maggiore, Legnano, Lonate Pozzolo, Magnago, Marnate, Nerviano, Olgiate Olona, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, Samarate, San Giorgio Su Legnano, San Vittore Olona, Somma Lombardo, Vanzaghello, Vizzola Ticino.

La società è a capitale interamente pubblico, incedibile a privati; la società costituisce un modello organizzativo "in house" degli Enti Locali soci per la gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante la partecipazione in società di servizio pubblico locale rispondenti ai modelli previsti dalla vigente normativa interna e comunitaria; gli Enti Locali o gli Enti locali titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi per il tramite del Coordinamento Soci di cui all'art. 24 del presente Statuto ed ai sensi della Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 menzionata al predetto articolo 24 del presente Statuto, e la società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la

Testo Statuto Vigente	e
-----------------------	---

resto statuto vigente	18510 110000 5101010
	controllano ed a vantaggio di medesimi.
Art. 2 – Sede sociale e domicilio dei soci	Art. 2 – Sede sociale e domicilio dei soci
2.1. La società ha sede in Busto Arsizio (VA).	2.1. La società ha sede in Busto Arsizio (VA).
2.1.1 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere, rappresentanze, filiali, succursali, uffici, agenzie, unità locali comunque denominate anche altrove in Italia e all'estero.	2.1.1 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere, rappresentanze, filiali, succursali, uffici, agenzie, unità locali comunque denominate.
2.1.2 La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'Organo Amministrativo.	2.1.2 La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'Organo Amministrativo.
2.2 Domicilio dei soci. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica	2.2 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
Art. 3 –Durata	Art. 3 -Durata
La durata della Società e' stabilita fino al 31 dicembre 2075 e può essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci nell'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.	La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2075 e può essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci nell'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.
Art. 4 - Oggetto	Art. 4 - Oggetto
4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio sia in via diretta sia attraverso società controllate e/o collegate, attraverso partecipazioni a gruppi di imprese nazionali e non delle attività ed opere connesse ed inerenti a: - Raccolta, preferibilmente differenziata, trasporto e gestione dei rifiuti solidi	4.1 La Società ha per oggetto, l'esercizio, sia in via diretta sia mediante la partecipazione in Società di servizio pubblico locale rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, da rendersi a favore delle collettività amministrate dagli Enti Locali soci inerenti a: - Raccolta, trasporto e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e di loro frazioni differenziate, dei rifiuti

urbani (RSU) dei rifiuti assimilati agli (RSA), dei rifiuti urbani pericolosi e di tutti i rifiuti in genere;

- dei sottoprodotti, anche produzione di energie (elettrica, calore e qualsiasi derivato) altro con la conseguente loro commercializzazione, particolare attenzione all'ottimizzazione dei costi al fine di ridurre al minimo le tariffe praticate, particolarmente nei confronti dei soci;
- Approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica calore, compresa costruzione, acquisizione e la gestione dei relativi impianti, sia collegate al dei rifiuti trattamento che in autonoma;
- Studio e programmazione (per conto proprio), costruzione e gestione degli impianti di smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti di ogni genere, urbani e/o industriali:
- Progettazione (per conto proprio), installazione, gestione di tecnologiche di controllo e cablaggio del territorio nei campi di interesse o affini alle attività aziendali:
- Servizi telematici ed informatici con le conseguenti applicazioni nei campi di interesse o affini alle attività aziendali;
- Gestione di altri servizi ambientali di pubblica utilità o di interesse pubblico;
- Ouale attività complementare, la fornitura di assistenza tecnica amministrativa nei settori ove viene svolta l'attività';
- Sviluppo di interventi ed iniziative per sensibilizzazione miglior comunità degli utenti sulle tematiche delle attività svolte dalla società, sulle tematiche dell'ambiente in generale, con campagne di informazione promozionali, istituzione di premi o borse di studio e quant'altro necessario miglioramento dell'approccio

assimilati ai rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi e di tutti i rifiuti in genere;

- Trattamento, trasformazione, selezione finalizzati al - Trattamento, trasformazione, recupero recupero e riciclaggio dei rifiuti, con la gestione dei e riciclaggio dei rifiuti, con la gestione loro derivati, anche con produzione di energie (elettrica, calore e qualsiasi altro derivato) con la consequente loro commercializzazione, particolare attenzione all'ottimizzazione dei costi al fine di ridurre al minimo le tariffe praticate, particolarmente nei confronti dei soci;
 - Approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, compresa la costruzione, acquisizione e la gestione dei relativi impianti;
 - Studio, programmazione (per conto proprio), la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione degli impianti di smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti di ogni genere, urbani e/o industriali;
 - Progettazione (per conto proprio), installazione, gestione di reti tecnologiche di controllo e cablaggio del territorio nei campi di interesse o affini alle attività aziendali:
 - Servizi telematici ed informatici con le conseguenti applicazioni nei campi di interesse o affini alle attività aziendali;
 - Gestione di altri servizi ambientali di pubblica utilità o di interesse pubblico;
 - Quale attività complementare, la fornitura di assistenza tecnica e amministrativa nei settori ove viene svolta l'attività;
 - Sviluppo di interventi ed iniziative per una miglior sensibilizzazione della comunità degli utenti sulle tematiche delle attività svolte dalla società, sulle tematiche dell'ambiente in generale, con campagne di informazione o promozionali, istituzione di premi o borse di studio e quant'altro necessario al miglioramento dell'approccio dei cittadini all'ambiente che ci circonda;
 - Sostegno ai singoli soci nelle iniziative riguardanti il recupero ecologico nell'ambito dell'attività sopra aree ed ambienti mediante indicata, risanamento, il ripristino, la ricomposizione del territorio nonché con un eventuale riconoscimento compensativo conseguente all'ubicazione di impianti ed attività collegate che creino particolari disagi alle realtà circostanti.

cittadini all'ambiente che ci circonda;

- Sostegno ai singoli soci nelle iniziative riguardanti recupero ecologico il nell'ambito dell'attività' sopra indicata, ambienti mediante aree ed risanamento. il ripristino, ricomposizione del territorio nonché eventuale riconoscimento un conseguente compensativo all'ubicazione di impianti ed attività collegate che creino particolari disagi alle realtà circostanti.

Aggiunto

Le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti saranno svolti in conformità agli indirizzi degli Enti locali soci.

Le attività e i servizi di cui al presente articolo potranno essere svolti sia direttamente che indirettamente, a mezzo di società controllate aventi anch'esse i requisiti previsti dal presente Statuto e dalla disciplina nazionale e comunitaria per l'affidamento in house.

La società svolgerà in tal caso l'attività di direzione e coordinamento delle società controllate suddette e quella di indirizzo e verifica delle prestazioni da parte loro dei servizi ad esse affidati.

La società può porsi come strumento degli Enti Locali per quanto concerne la gestione delle partecipazioni, l'esercizio del controllo analogo e lo svolgimento dell'attività di direzione coordinamento nei confronti delle società controllate qualificabili come "società in house providing" sia per quanto concerne il governo dei servizi svolti dalle predette società controllate, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli Enti Locali soci sono portatori.

La società e le sue controllate "in house" sono in ogni caso vincolate a realizzare la parte più importante della propria attività con gli Enti Locali soci, loro aziende ed enti dipendenti e società dai medesimi partecipate o affidatarie del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci suddetti e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi.

Il controllo analogo sulle società controllate verrà esercitato secondo il modello definito dal presente Statuto.

- **4.2** La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività, comunque, connessa, complementare, ausiliare, strumentale, accessoria o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio (per conto proprio), d'assistenza tecnica e di coordinamento e di costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate.
- **4.2** Ai fini di conseguire l'oggetto sociale la Società può inoltre svolgere qualsiasi attività, in via non prevalente, comunque, connessa, complementare, ausiliare, strumentale, accessoria o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio (per conto proprio), d'assistenza tecnica e di coordinamento e di costruzione degli impianti necessari.
- **4.3** La Società può realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente e, ai
- **4.3** La Società può realizzare e gestire le attività di cui sopra nelle forme previste dalla legge, in

Testo nuovo Statuto

sensi di legge, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma e senza limiti territoriali. concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma.

- **4.4** Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati ed utilizzarli in proprio o con l'intervento di terzi.
- **4.4** Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati ed utilizzarli in proprio o con l'intervento di terzi.
- **4.5** Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, tecniche, commerciali, mobiliari ed immobiliari inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e/o personali comunque ad esso connesse e ritenute utili, il tutto in via occasionale e nei limiti della vigente normativa.
- **4.5** Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, tecniche, commerciali, mobiliari ed immobiliari inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e/o personali comunque ad esso connesse e ritenute utili, il tutto in via occasionale e nei limiti della vigente normativa.
- **4.**6 La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti appositamente abilitati, essendo in particolare espressamente escluse le attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, che saranno ritenute necessarie od utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale o strumentale ad esso.
- **4.6** La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti appositamente abilitati, essendo in particolare espressamente escluse le attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, che saranno ritenute necessarie od utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale o strumentale ad esso.
- **4.7** La società potrà, inoltre assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo ed affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento mobiliare e nell'ambito dei limiti e degli obblighi imposti dalla legge.

Eliminato

- **4.8** In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può procedere alla realizzazione, all'acquisizione, alla cessione ed altro sfruttamento di privative industriali,
- **4.7** In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può procedere alla realizzazione, all'acquisizione, alla cessione ed altro sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, per il conseguimento dell'oggetto sociale può inoltre,

Testo nuovo Statuto

brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende, con esclusione della possibilità di collocamento mobiliare; per il conseguimento dell'oggetto sociale può inoltre, procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale.

procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale.

4.9 Le fideiussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse dalla società solo a favore di società o soggetti controllati o dei quali sia in corso di acquisizione il controllo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

4.8 Le fideiussioni e le garanzie reali possono essere concesse dalla società solo a favore di società o soggetti controllati o dei quali sia in corso di acquisizione il controllo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI STRUMENTI FINANZIARI OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI

TITOLO II CAPITALE SOCIALE – AZIONI – STRUMENTI FINANZIARI – OBBLIGAZIONI – PATRIMONI DESTINATI

Art. 5 - Capitale sociale ed azioni

sociale

di

euro

5.1

I1

capitale

Art. 5 - Capitale sociale ed azioni

- 24.021.287,00 (ventiquattromilioniventunomiladuecento ottantasette) diviso in n. 24.021.287 (ventiquattromilioniventunomiladuecento ottantasette) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna.
- **5.1** Il capitale sociale è di euro 24.021.287,00 (ventiquattromilioniventunomiladuecentoottata*n*sett e) diviso in n. 24.021.287 (ventiquattromilioniventunomiladuecentootta*n*tasett e) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna.
- 5.2 I1 capitale sociale può essere aumentato, anche in deroga al disposto dell'articolo 2342 comma 1 del codice sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro, con conferimento di beni in natura ivi compresi rami di azienda o crediti, oppure diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto disposizioni di legge in momento vigenti.
- **5.2** Il capitale sociale può essere aumentato, anche in deroga al disposto dell'articolo 2342 comma 1 del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro, con conferimento di beni in natura ivi compresi rami di azienda o crediti, oppure diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Testo Statuto Vigente	ente
-----------------------	------

5.3 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.	5.3 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.
5.3.1 Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, in caso di comproprietà si applicheranno le norme dell'art. 2347 c.c.	5.3.1 Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, in caso di comproprietà si applicheranno le norme dell'art. 2347 c.c.
5.3.2 Qualora ricorrano le condizioni di legge possono essere emesse azioni privilegiate o aventi comunque diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.	5.3.2 Qualora ricorrano le condizioni di legge possono essere emesse azioni privilegiate o aventi comunque diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
Aggiunto	5.3.3 Possono essere soci della società soltanto Enti Locali o società da essi controllate a capitale interamente pubblico, come qui di seguito meglio specificato. La quota di capitale pubblico detenuta dal Enti Locali non può essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società. Possono concorrere a comporre il capitale sociale pubblico anche le partecipazioni di società controllate da Enti Locali, vincolate per legge o per statuto ad essere a capitale integralmente pubblico.
Art 6 - Strumenti finanziari diversi dalle azioni	Art 6 - Strumenti finanziari diversi dalle azioni
6.1 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione; gli strumenti finanziari hanno la durata ed attribuiscono i diritti che vengono stabiliti dall'Assemblea Straordinaria che ne delibera l'emissione.	6.1 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione; gli strumenti finanziari hanno la durata ed attribuiscono i diritti che vengono stabiliti dall'Assemblea Straordinaria che ne delibera l'emissione.
6.2 I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono liberamente trasferibili.	Eliminato
6.3 In caso di inadempimento del socio o	

Testo nuovo Statuto

del terzo all'effettuazione della prestazione promessa, l'Organo Amministrativo può riscattare gli strumenti finanziari dai possessori a un prezzo prefissato al momento dell'emissione. 6.4 Ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, l'assemblea speciale dei titolari di strumenti finanziari deve approvare le deliberazioni dell'assemblea generale che	Eliminato 6.2 Ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, l'assemblea speciale dei titolari di strumenti finanziari deve approvare le deliberazioni dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti
 6.5 L'assemblea speciale ha altresì le seguenti competenze: 1. nomina e revoca del rappresentante comune ed azione di responsabilità nei suoi confronti; 2. costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei titolari degli strumenti finanziari e relativo rendiconto; 3. ogni altra questione di interesse comune alle categorie di strumenti finanziari. 	 6.3 L'assemblea speciale ha altresì le seguenti competenze: 1. nomina e revoca del rappresentante comune ed azione di responsabilità nei suoi confronti; 2. costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei titolari degli strumenti finanziari e relativo rendiconto; 3. ogni altra questione di interesse comune alle categorie di strumenti finanziari.
Art. 7 - Partecipazione pubblica e garanzie del servizio pubblico	Art. 7 - Partecipazione pubblica e garanzie del servizio pubblico
7 1 Sino al 21 10 2005 il Canitala Sociala	7.1 Il Capitale Sociale dovrà essere interamente
7.1 Sino al 31.12.2005 il Capitale Sociale dovrà essere interamente pubblico.	pubblico, incedibile ai privati.
=	,
dovrà essere interamente pubblico. 7.2 Almeno l'80% (ottantapercento) del capitale sociale deve risultare intestato ad Enti Pubblici o Società a prevalente capitale pubblico locale; in ogni caso, almeno il 51% (cinquantunopercento) del capitale sociale dovrà sempre risultare	pubblico, incedibile ai privati.

l'affidamento dei servizi pubblici erogati, da apposito strumento convenzionale e dalla normativa di settore in vigore erogati, da apposito strumento convenzionale e dalla normativa di settore in vigore.

Art. 8 - Prelazione e trasferimento di azioni

Art. 8 - Prelazione e trasferimento di azioni

8.1 Nei limiti in cui e' consentito dalla legge e dal presente statuto, il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse e' subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

8.1 Nei limiti in cui è consentito dalla legge e dal presente statuto, il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

"trasferimento" 8.2 Per si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la proprietà la nuda proprietà l'usufrutto di detti azioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco". "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, cessione fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti azioni o diritti.

Fliminato

8.3 Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti a società controllate dal socio persona giuridica, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del precedente Art. 7.

8.2 Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti a società controllate dal socio, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del precedente Art. 7.

8.4 Oualora Socio un intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni da emettere in caso di aumento di capitale sociale, dovrà preventivamente dare comunicazione. mediante lettera raccomandata avviso di ricevimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, entro 10 giorni dal ricevimento darà comunicazione dell'offerta a tutti gli altri Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni da emettere in caso di aumento di capitale sociale, dovrà preventivamente dare comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, entro 10 giorni dal ricevimento darà comunicazione dell'offerta a tutti gli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di vendita.

Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di vendita.

- **8.5** I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata Presidente del Consiglio di Amministrazione, propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.
- 8.4 I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.
- **8.6** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento delle proposte di acquisto pervenute.
- **8.5** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento delle proposte di acquisto pervenute.
- 8.7 Qualora anche uno solo dei soci, nell'esercitare il diritto di prelazione, non dovessero concordare con il prezzo o il valore indicato dal cedente, lo stesso potrà richiedere che la valutazione venga demandata ad un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato Presidente del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta della parte più diligente. Qualora la valutazione

di stima si discosti di oltre il 15% (quindici per cento), in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo indicato nella offerta, il cedente e/o gli altri soci dissenzienti e non, avranno il diritto di recedere, in tutto o in parte, dalla propria offerta, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito del lodo. dandone notizia all'Organo Amministrativo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia a tutti i soci che abbiano **8.6** Qualora anche uno solo dei soci, nell'esercitare il diritto di prelazione, non dovessero concordare con il prezzo o il valore indicato dal cedente, lo stesso potrà richiedere che la valutazione venga demandata ad un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore. esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta della parte più diligente. Qualora la valutazione di stima si discosti di oltre il 15% (quindici per cento), in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo indicato nella offerta, il cedente e/o gli altri soci dissenzienti e non, avranno il diritto di recedere, in tutto o in parte, dalla propria offerta, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito del lodo, dandone notizia all'Organo Amministrativo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione.

Testo	Statuto	Vigente

esercitato la prelazione.

- **8.8** I Soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, in relazione al possesso azionario risultante dall'iscrizione nel libro Soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale.
- **8.7** I Soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, in relazione al possesso azionario risultante dall'iscrizione nel libro Soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale.
- **8.9** Per la cessione dei diritti vale la stessa procedura prevista per la vendita delle azioni.
- **8.8** Per la cessione dei diritti vale la stessa procedura prevista per la vendita delle azioni.
- **8.10** Sino al 31.12.2005 le quote sono cedibili solo fra soci ovvero nei confronti dei soggetti di cui al precedente Art. 7.2.

Eliminato

Art. 9 - Recesso.

Art. 9 - Recesso.

- **9.1** Il diritto di recesso spetta nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.
- **9.1** Il diritto di recesso spetta nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.
- **9.2** Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- **9.2** Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- **9.3** Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
- **9.3** Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
- **9.4** Se il fatto che legittima il recesso e' diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla
- **9.4** Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Testo nuovo Statuto

sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo e' tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne e' venuto esso stesso a conoscenza. In tale ipotesi l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

- **9.5** Le azioni per le quali e' esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.
- **9.5** Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.
- **9.6** Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
- **9.6** Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
- **9.7** Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, e' privo di efficacia e di ogni effetto se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della società.
- **9.7** Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia e di ogni effetto se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.8 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per

- 9.8 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. **I**1 valore delle azioni determinato dagli Amministratori, sentito il parere degli Organi di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni e dell'entità della partecipazione. Ai fini determinazione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali devono essere rettificati con i criteri nel seguito indicati e tenendo sempre conto del connesso effetto fiscale i seguenti elementi del bilancio:
- le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere degli Organi di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni e dell'entità della partecipazione. Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali devono essere rettificati con i criteri nel seguito indicati e tenendo sempre conto del connesso effetto fiscale i seguenti elementi del bilancio:
- immobili, in base al valore di comune commercio;
- immobili, in base al valore di comune commercio; - cespiti acquisiti mediante leasing o realizzati in economia, in base al minore tra il valore di

sostituzione e il valore economico-tecnico;

- cespiti acquisiti mediante leasing o realizzati in economia - in tutto o in parte significativa - in base al minore tra il valore di sostituzione e il valore
- rimanenze valutate secondo i principi contabili generalmente accettati;
- crediti di dubbia esigibilità in base al prudente valore di realizzo;
- partecipazioni in imprese collegate e controllate in base al valore della corrispondente quota di

economico-tecnico;

- rimanenze valutate secondo i principi contabili generalmente accettati;
- crediti di dubbia esigibilità in base al prudente valore di realizzo;
- partecipazioni in imprese collegate e controllate in base al valore della corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata, determinato con gli stessi criteri di questo articolo;
- fondi rischi secondo ragionevoli stime;
- debiti scaduti in base alla possibilità di prescrizione.

Sempre ai medesimi fini devono essere tenuti in considerazione i presumibili flussi reddituali futuri o, in alternativa, il valore attuale dei flussi finanziari futuri. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data per fissata l'assemblea: possono comunque unanimemente decidere di deliberare ugualmente sulle materie che possono far nascere il diritto al recesso, anche in assenza di tale valutazione. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione e' determinato, novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che

9.9 L'Organo Amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute, escludendo dal computo le azioni proprie.

provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica

l'articolo 1349, comma primo c.c.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il

patrimonio netto della partecipata, determinato con gli stessi criteri di questo articolo;

- fondi rischi secondo ragionevoli stime;
- debiti scaduti in base alla possibilità di prescrizione. Sempre ai medesimi fini devono essere tenuti in considerazione i presumibili flussi reddituali futuri o, in alternativa, il valore attuale dei flussi finanziari futuri. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea; possono comunque unanimemente decidere di deliberare ugualmente sulle materie che possono far nascere il diritto al recesso, anche in assenza di tale valutazione. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

9.9 L'Organo Amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute, escludendo dal computo le azioni proprie.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione e' depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, ed e', nello stesso termine, comunicata per iscritto a mezzo fax o raccomandata agli altri azionisti prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale

o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

determinazione definitiva del valore di liquidazione, ed è, nello stesso termine, comunicata per iscritto a mezzo fax o raccomandata agli altri azionisti prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo presso Enti locali terzi. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Art. 10 -Soggezione ad attività di direzione e controllo

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle

Art. 10 -Soggezione ad attività di direzione e controllo

La Società deve indicare la propria soggezione all' attività di direzione e coordinamento dei Soci, negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo

Testo Statuto Vigente	e
-----------------------	---

Art. 14 - Assemblea degli azionisti	Art. 13 - Assemblea degli azionisti
TITOLO III ASSEMBLEA	TITOLO III ASSEMBLEA
La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 – bis e seguenti del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.	La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 – bis e seguenti del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.
Art. 13 – Patrimoni destinati	Art. 12 Patrimoni destinati.
Art. 12 -Obbligazioni – Finanziamenti Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Società può emettere obbligazioni sia al portatore che nominative determinandone le modalità e le condizioni di collocamento sotto l'osservanza dell'art. 2410 del codice civile e delle altre disposizioni di legge. Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Società può inoltre emettere obbligazioni convertibili, sempre nel rispetto comunque dei limiti di cui all'art. 6 secondo comma. La Società potrà acquisire dai soci sia finanziamenti in conto capitale, sia fondi con obbligo di rimborso nei limiti e con le modalità previste dalla legge con le modalità e con i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.	Art. 11 Obbligazioni non convertibili – Finanziamenti Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Società può emettere obbligazioni sia al portatore che nominative determinandone le modalità e le condizioni di collocamento sotto l'osservanza dell'art. 2410 del codice civile e delle altre disposizioni di legge. Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Società può inoltre emettere obbligazioni non convertibili. La Società potrà acquisire dai soci sia finanziamenti in conto capitale, sia fondi con obbligo di rimborso nei limiti e con le modalità previste dalla legge con le modalità e con i limiti di cui alla normativa tempo per tempo, vigente, in materia di raccolta del risparmio.
Il pegno e l'usufrutto delle azioni sono regolati dalle norme del Codice Civile (art. 2352 c.c.). Resta in capo ai soci il diritto di voto.	
Art. 11 - Vincoli sulle azioni	Eliminato
imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.	2497-bis, comma secondo c.c.

L'Assemblea e' ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea è convocata ogniqualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo Amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea è convocata ogniqualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo Amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

15.1.1 L'Assemblea deve comunque essere convocata dal Presidente del Consiglio Amministrazione di dall'Amministratore eventualmente indicato dal Consiglio stesso, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato qualora o richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

14.1.1 L'Assemblea deve comunque essere convocata dal Presidente del Consiglio dall'Amministratore Amministrazione 0 eventualmente indicato dal Consiglio stesso, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

15.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

14.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

- **15.3** L'avviso di convocazione deve indicare:
- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso
- 14.3 L'avviso di convocazione deve indicare:
 -il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi
 eventualmente ad esso collegati per via telematica;
 la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

Testo nuovo Statuto

collegati per via telematica;

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea:
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
- **15.4** L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato agli azionisti regolarmente iscritti a Libro Soci con raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere ricevuta almeno otto giorni prima dell'assemblea.
- **14.4** L'assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato agli azionisti regolarmente iscritti a Libro Soci via PEC che deve essere ricevuta almeno otto giorni prima dell'assemblea o con raccomandata con avviso di ricevimento in caso di fuori servizio della PEC.
- **15.5** L'assemblea può altresì venire pubblicazione convocata mediante almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione di avviso (accompagnata da spedizione, entro il detto termine, di lettera raccomandata agli Azionisti, agli indirizzi risultanti dal Libro Soci) in uno dei seguenti quotidiani, in alternativa:
- 14.5 L'assemblea può altresì venire convocata mediante pubblicazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione di avviso (accompagnata da spedizione, entro il detto termine, di lettera raccomandata agli Azionisti, agli indirizzi risultanti dal Libro Soci) in uno dei seguenti quotidiani, in alternativa:
- Il Corriere della Sera;
- La Repubblica;
- Il Sole 24 Ore;

- Il Corriere della Sera;
- La Repubblica;
- Il Sole 24 Ore;

Art. 16 -Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Art. 15 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

16.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e fino a due date di ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

15.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e fino a due date di ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

16.2 Le assemblee di ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

15.2 Le assemblee di ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 17 -Assemblea totalitaria

Art. 16 - Assemblea totalitaria

- **17.1** Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando e' rappresentato l'intero capitale sociale, la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza del Collegio sindacale.
- **16.1** Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza del Collegio sindacale.
- **17.2** In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- **16.2** In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 18 – Competenze dell'Assemblea ordinaria

Art. 17 – Competenze dell'Assemblea ordinaria

- **18.1** L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria:
- a) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) autorizza gli atti di amministrazione di cui all'articolo 25.2 del presente Statuto.
- **17.1** L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria:
- a) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) autorizza gli atti di amministrazione di cui all'articolo 25.2 del presente Statuto.
- 18.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:
- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e, sussistendone i motivi, la revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione, degli Amministratori, del Collegio sindacale e del suo Presidente:
- c) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei membri del Collegio sindacale e, quando previsto, la scelta del soggetto al quale è demandato il controllo contabile:
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge e dal presente Statuto.

- **17.2** Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:
- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e, sussistendone i motivi, la revoca; del Presidente del Consiglio di Amministrazione, degli Amministratori, del Collegio sindacale e del suo Presidente;
- c) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei membri del Collegio sindacale e, la scelta del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 19 -Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

19.1 L'Assemblea ordinaria in prima

Art. 18 - Assemblea ordinaria: determinazione dei guorum

18.1 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è

Testo nuovo Statuto

convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

- **19.2** L'Assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione e' regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.
- **18.2** L'Assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.
- **19.3** L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un terzo del capitale sociale.

- **18.3** L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un terzo del capitale sociale.
- **19.4** L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, se consentito dalle vigenti leggi.
- **18.4** L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, se consentito dalle vigenti leggi.

Art. 20 – Competenze dell'Assemblea straordinaria

Art. 19 – Competenze dell'Assemblea straordinaria

- **20.1** L'Assemblea e' convocata in via straordinaria per deliberare: sulle modifiche dello statuto, sull'aumento o sulla riduzione del capitale sociale, sulla emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, sull'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 6 del presente Statuto, sulla costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 13 del presente Statuto, sulla proroga o scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori, su tutte le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
- 19.1 L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare: sulle modifiche dello statuto, sull'aumento o sulla riduzione del capitale sociale, sulla emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, sull'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 6 del presente Statuto, sulla costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 13 del presente Statuto, sulla proroga o scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori, su tutte le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
- **20.2** L'eventuale attribuzione all'Organo Amministrativo di delibere che per legge spettano all'Assemblea Straordinaria non
- **19.2** L'eventuale attribuzione all'Organo Amministrativo di delibere che per legge spettano all'Assemblea Straordinaria non fa venir meno la

Testo nuovo Statuto

fa venir meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia. In caso di conflitto tra le decisioni assunte dall'Assemblea e quelle assunte dall'Organo Amministrativo, prevalgono le prime.

competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia. In caso di conflitto tra le decisioni assunte dall'Assemblea e quelle assunte dall'Organo Amministrativo, prevalgono le prime.

Art. 21 -Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

Art. 20 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

21.1 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione e' regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

20.1 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

21.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria e' validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, fermo restando in ogni caso che il quorum deliberativo previsto seconda convocazione può essere inferiore ma non eccedere quello previsto per la prima.

Tuttavia e' comunque richiesto, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) la modificazione delle quote di partecipazione dei privati;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

20.2 ln seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, fermo restando in ogni caso che il quorum deliberativo previsto per la seconda convocazione può essere inferiore ma non

Tuttavia è comunque richiesto, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale per le delibere inerenti:

a) il cambiamento dell'oggetto sociale;

eccedere quello previsto per la prima.

- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) la modificazione delle quote di partecipazione dei privati;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

21.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di

20.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

Testo	Statuto	Vigente

recesso ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

Art. 22 -Intervento e voto

Art. 21 -Intervento e voto

- **22.1** Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'Ordine del Giorno.
- **21.1** Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'Ordine del Giorno.
- **22.2** La Convocazione può prevedere che soci che intendono partecipare all'Assemblea, anche fini ai degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 c.c. debbano, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, depositare presso la sede sociale o gli Istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, i titoli dai quali risulta la loro legittimazione. Le azioni possono l'effettuazione essere ritirate dopo dell'Assemblea.
- 21.2 La Convocazione può prevedere che i soci che intendono partecipare all'Assemblea, anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 c.c. debbano, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, depositare presso la sede sociale o gli Istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, i titoli dai quali risulta la loro legittimazione. Le azioni possono essere ritirate dopo l'effettuazione dell'Assemblea.
- **22.3** Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna o al deposito sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.
- **21.3** Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna o al deposito sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.
- **22.4** Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta, conferita nel rispetto dei limiti previsti, da un proprio delegato, purché non amministratore, membro del collegio sindacale o dipendente della Società, fatte salve inoltre le altre limitazioni contenute nell'art. 2372 del codice civile. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.
- **21.4** Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta, conferita nel rispetto dei limiti previsti, da un proprio delegato, purché non amministratore, membro del collegio sindacale o dipendente della Società, fatte salve inoltre le altre limitazioni contenute nell'art. 2372 del codice civile. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.
- **22.5** La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed e' sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo
- 21.5 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

T	C1 . 1	11.
Ιρςτη	STATLITA	Viaente
16310	JULULU	VIUCIILE

da chi sia espressamente indicato nella delega. 22.6 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresentare più di rappresentare più di venti soci. 22.7 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. 22.8 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, ne' a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblee è resieduta dal d'Amministrazione.
22.6 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. 22.7 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. 22.8 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, ne' a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è represieduta dal d'Amministrazione.
22.6 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. 22.7 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. 22.8 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, ne' a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. 22.7 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. 22.8 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, ne' a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria Art. 22 - Costituzione e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal dirittorio in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal diritro può diquesto rappresenta il Socio in assemblea. giuridico, il legale rappresenta di questo rappresenta il Socio in assemblea. giuridico, il legale rappresenta di socio in assemblea. può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espresenta il Socio in assemblea. 21.7 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. 21.8 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, nè a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 21.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea e Segreteria 22.10 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge.
un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. 22.7 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. 22.8 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, ne' a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria Art. 22 - Costituzione e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal diritatoi on sia espresana non può rappresentare più di venti soci. 21.7 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. 21.8 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, nè a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 21.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 22 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria Art. 22 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presidente del Consiglio di Amministrazione.
rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. 22.7 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. 22.8 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, ne' a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal di Amministrazione.
socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. 22.7 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. 22.8 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, ne' a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal di Amministrazione.
In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. 22.7 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. 22.8 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, ne' a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 22.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione.
delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. 22.7 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. 22.8 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, ne' a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presieduta dal di Amministrazione.
collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. 22.7 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. 22.8 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, ne' a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presieduta dal
22.7 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. 22.8 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, ne' a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presieduta dal di Amministrazione.
22.7 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. 22.8 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, ne' a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presieduta dal di Amministrazione.
22.7 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. 22.8 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, ne' a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è resieduta dal di Amministrazione.
rappresentare più di venti soci. 22.8 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, ne' a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
rappresentare più di venti soci. 22.8 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, ne' a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
22.8 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, ne' a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal dia Amministrazione.
rilasciate a società controllate, ne' a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal di disposizione. Società controllate, nè a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 21.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. Eliminato Art. 22 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
rilasciate a società controllate, ne' a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal di disposizione. Società controllate, nè a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 21.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. Eliminato Art. 22 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. 22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal disposizione. degli organi di controllo o amministrativi. 21.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. Eliminato Art. 22 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 22.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal
22.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal disposizione. 21.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 21.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. 21.9 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.
voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presidenta dal di Amministrazione.
voto per ogni azione avente diritto di voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presidenta dal di Amministrazione.
voto. 22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal
22.10 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal di Amministrazione. Eliminato Eliminato Art. 22 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria
carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria Art. 22 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal di Amministrazione.
carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria Art. 22 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal di Amministrazione.
carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria Art. 22 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal di Amministrazione.
diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal di Amministrazione. Eliminato Art. 22 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 22.1 Le Assemblee ordinaria e costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria Art. 22 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal Art. 22 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 22.1 Le Assemblee ordinaria e costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 23 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal di Amministrazione. Art. 22 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 22.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal di Amministrazione. Assemblee, Presidenza e Segreteria 22.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal di Amministrazione. Assemblee, Presidenza e Segreteria 22.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Presidenza e Segreteria 23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presieduta dal di Amministrazione.
23.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal di Amministrazione.
straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal disposizione. costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presieduta dal di Amministrazione.
straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal disposizione. costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presieduta dal di Amministrazione.
deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge. disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea e' presieduta dal disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea di Amministrazione.
disposizioni statutarie e di legge. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio L'Assemblea e' presieduta dal di Amministrazione.
L'Assemblea e' presieduta dal di Amministrazione.
L'Assemblea e' presieduta dal di Amministrazione.
Presidente del Consiglio di In caso di assenza o impedimento del Presidente del
Amministrazione. Consiglio di Amministrazione, la presidenza è
In caso di assenza o impedimento del assunta, nell'ordine, dall'Amministratore delegato e
Presidente del Consiglio di in sua mancanza dall'Amministratore presente più
anziano di età o in mancanza ancora da altra
Aillillillisti aziolie, la piesideliza e nercona nominata dall'accemblea stessa
assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente
del Consiglio di Amministrazione se essere assunto da un notaio, ai sensi di legge, può
nominato e, in mancanza, essere assumo da un notato, di sensi di legge, può
nominato e in managanga essere assunto da un notato, al sensi al legge, puo

Testo nuovo Statuto

altra persona nominata dall'assemblea stessa.

Il Segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio, ai sensi di legge, può essere scelto tra i dipendenti della Società ovvero tra estranei ed in tal caso e' designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

23.2 E'del compito constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare l'Assemblea e regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni. di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni.

Presidente 22.2 E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare l'Assemblea e di

- un verbale sottoscritto dal Presidente e dal che Segretario ne cura la trascrizione sull'apposito libro verbali delle Assemblee.
- Il verbale deve indicare:
- a) la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti ed il elenco; capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante separato elenco:
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche giorno. mediante allegato;
- su espressa richiesta degli e) intervenuti. la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

- **23.3** Di ogni Assemblea viene redatto 22.3 Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali dei delle Assemblee. Il verbale deve indicare:
 - a) la data dell'assemblea:
 - b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante separato
 - c) le modalità e i risultati delle votazioni;
 - d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
 - e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del

- 23.4 del In assenza articolo 16.1, le votazioni nelle Assemblee. sia ordinarie che straordinarie, si svolgeranno nel modo presenti. che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea ed approvato dall'assemblea maggioranza а dei presenti.
- regolamento 22.4 Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che assembleare previsto dal precedente straordinarie, si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea ed approvato dall'assemblea a maggioranza dei

Testo nuovo Statuto

23.5 L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno parteciparvi diritto possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento esprimere ed liberamente tempestivamente e Le modalità di proprio voto. svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In partecipazione ogni la caso, all'assemblea può avvenire mediante strumenti di telecomunicazione.

22.5 L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In ogni caso, la partecipazione all'assemblea óua avvenire mediante strumenti telecomunicazione.

23.6 Se la validità delle per deliberazioni la legge ritiene sufficiente la maggioranza dei votanti, essa viene calcolata senza tenere conto delle astensioni di voto.

Eliminato

Art. 24 - Assemblee speciali

Art. 23 - Assemblee speciali

- 24.1 Le disposizioni dettate statuto presente in materia assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.
 - dal 23.1 Le disposizioni dettate dal presente statuto in di materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.
- **24.2** Al rappresentante comune, se 23.2 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.
 - applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.
- **24.3** La forma e le maggioranze delle **23.3** La forma e le maggioranze delle assemblee assemblee speciali sono quelle delle speciali sono quelle delle assemblee straordinarie. assemblee straordinarie.

Aggiunto

TITOLO IV **CONTROLLO e COORDINAMENTO DEI** SOCI

Art 24 – Controllo dei soci

L'affidamento diretto da parte dei soci di attività incluse nell'oggetto sociale comporta l'applicazione dei meccanismi del controllo analogo e congiunto ai sensi di legge.

I soci esercitano sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle seguenti forme e modalità:

- a) Mediante la maggioranza qualificata prevista nel presente statuto per l'Assemblea ordinaria dei soci dai precedenti Art. li 18 e 19.
- b) Mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci al compimento di atti di competenza del Consiglio di Amministrazione previste nel presente statuto all' Art. 25.2;
- c) A mezzo dell'organismo denominato"
 Coordinamento dei soci" costituito nei modi
 indicati dall'Art 24.1 il quale rappresenta lo
 strumento di controllo dei Soci, circa
 l'andamento generale della Società stessa ,di
 disamina ed approvazione preventiva e di
 formulazione di pareri preliminari sulle
 deliberazioni, sugli atti e sugli argomenti di
 competenza dell'Assemblea dei Soci nonché
 di verifica dello stato di attuazione degli
 obiettivi risultanti dagli atti programmatici
 approvati o autorizzati dall'Assemblea
 medesima.

Il controllo analogo nei confronti della Società da parte dei Soci (Enti Locali o società da essi controllate a capitale interamente pubblico) è disciplinato da apposita convenzione conclusa tra i Soci ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 267/2000.

Al fine dell'esercizio da parte degli Enti Locali del controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare al Comitato di Coordinamento dei Soci, disciplinato dalla convenzione stipulata dagli Enti Locali Soci oltre a quanto in essa contenuto, i seguenti documenti:

- Il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico nonché il bilancio di esercizio:
- La relazione sul bilancio predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile di cui all'art. 2409 ter, comma 2 del C.C.;
- Ogni ulteriore atto indispensabile al Comitato

al fine della verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli risultanti daali programmazione approvati dalla Società e dal Comitato.

Gli Enti Locali Soci assumono le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici tramite la Società affidataria mediante approvazione dal Comitato, prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali, del piano industriale e degli altri documenti societari di tipo programmatico.

Art.24.1 - Coordinamento Soci – scelta dei membri

I membri del Coordinamento dei soci, verranno nominati dai Soci secondo le modalità stabilite da specifica Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

TITOLO IV **AMMINISTRAZIONE**

TITOLO V **AMMINISTRAZIONE**

Art. 25 – Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione

Art. 25 – Competenza e poteri dell'Organo **Amministrativo**

25.1 La gestione dell'impresa spetta **25.1** La gestione dell'impresa spetta esclusivamente esclusivamente al Consiglio Amministrazione che compie amministrazione necessarie specifica ferma restando la necessità di nei casi richiesti dalla legge o dal richiesti dalla legge o dal presente Statuto . presente articolo.

di all'Organo Amministrativo che compie le operazioni le di ordinaria e straordinaria amministrazione operazioni di ordinaria e straordinaria necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, nello per stretto rispetto degli indirizzi approvati dagli Enti l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma Locali Soci con le modalità statutariamente previste e restando la necessità specifica autorizzazione da parte dell'assemblea autorizzazione da parte dell'assemblea nei casi

- In 25.2 particolare devono sottoposte alla autorizzazione dell'assemblea seguenti operazioni:
- l'assunzione nonché dei mutui finanziamenti. prestazioni fideiussione e di garanzia a favore di superiore ai 9 (nove) anni;

- essere 25.2 In particolare devono essere sottoposte alla preventiva preventiva autorizzazione dell'assemblea le seguenti le operazioni:
- acquisto, vendita, permuta di immobili nonché - acquisto, vendita, permuta di immobili l'assunzione dei mutui e finanziamenti, le prestazioni e di fideiussione e di garanzia a favore di terzi;
 - di la stipula di contratti e convenzioni di durata
 - l'alienazione e l'acquisizione di rami di azienda;
- la stipula di contratti e convenzioni di la costituzione e la partecipazione e le eventuali

Testo nuovo Statuto

durata superiore ai 9 (nove) anni;

- l'alienazione e l'acquisizione di rami di azienda:
- la costituzione e la partecipazione e le eventuali dismissioni in altre società. consorzi ed enti.

dismissioni in altre società, consorzi ed enti.

- **25.3** Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze, non delegabili:
- a) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- c) la predisposizione e l'attuazione della programmazione annuale e pluriennale.
- **25.3** Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze, delegabili:
- a) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- b) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- c) la predisposizione e l'attuazione della programmazione annuale e pluriennale.
- **25.4** Il Consiglio di Amministrazione può eleggere al proprio interno un Vice Presidente ed uno o più Amministratori Delegati delegando proprie attribuzioni Presidente, agli Amministratori Delegati e può altresì nominare un Generale, Direttore determinando, attraverso una propria delibera, i limiti della delega ed i relativi compensi, ai sensi del successivo art. 29.

25.4 Il Consiglio di Amministrazione può eleggere al proprio interno un Amministratore delegando proprie attribuzioni al Presidente, all'Amministratore Delegato e può altresì nominare un Direttore Generale, determinando, attraverso una propria delibera, i limiti della delega ed i relativi compensi, ai sensi del successivo art. 29.

25.5 Gli organi delegati sono tenuti a 25.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

25.6 Può altresì nominare un Comitato esecutivo, del quale fa parte di diritto, oltre ai Consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i Consiglieri muniti di delega, delegando allo stesso ai sensi di legge, compiti e relativi poteri. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti e dei votanti.

Eliminato

- **25.7** Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
- **25.6** Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
- **25.8** Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.
- **25.7** Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.
- **25.9** Il Consiglio di Amministrazione determina altresì 1e modalità sostituzione temporanea del Direttore Generale di in caso assenza, impedimento o vacanza del posto.
- **25.8** Il Consiglio di Amministrazione determina altresì le modalità di sostituzione temporanea del Direttore Generale in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

Art. 26 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Art. 26 - Composizione unipersonale o collegiale dell'Organo Amministrativo

- **26.1** La Società e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri che può variare da cinque a nove, incluso il Presidente. che vengono eletti dall'Assemblea dei soci.
 - **26.1** La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consialio Amministrazione composto da un numero di consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci, che può variare da tre a cinque, incluso il Presidente e l'Amministratore Delegato.
- **26.2** La determinazione del numero dei componenti del Consiglio Amministrazione viene effettuata dall'Assemblea, prima di procedere alla amministratori nei limiti stabiliti. nomina degli amministratori nei limiti stabiliti.
 - **26.2** La determinazione del numero dei componenti di dell'Organo *Amministrativo* viene effettuata dall'Assemblea, prima di procedere alla nomina degli
- 26.3 La nomina dei consiglieri del Consiglio componenti Amministrazione potrà avvenire anche sulla base di due o più liste di candidati e secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
- **26.3** La nomina dei consiglieri componenti del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire anche sulla base di due o più liste di candidati e secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
- **26.3.1** Ognuna delle liste conterrà un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere, elencati mediante numero un progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto
- 26.3.1 Ognuna delle liste conterrà un numero di candidati non superiore al numero dei componenti eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che risultino iscritti di nel libro Soci almeno trenta giorni prima di quello presentare una lista gli azionisti che fissato per l'assemblea in prima convocazione e che

Testo nuovo Statuto

risultino iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale. azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta e può votare per una sola lista.

da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale. Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta e può votare per una sola lista.

- **26.3.2** I voti raccolti da ciascuna lista verranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue.
- 1. Candidato: voto di lista fratto uno:
- 2. Candidato: voto di lista fratto due:
- 3. Candidato: voto di lista fratto tre, e così di seguito secondo i candidati da eleggere.

26.3.2 I voti raccolti da ciascuna lista verranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue.

- Candidato: voto di lista fratto uno;
- Candidato: voto di lista fratto due:
- Candidato: voto di lista fratto tre, e così di seguito secondo i candidati da eleggere.
- **26.3.3** Saranno eletti coloro che, nei limiti degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti di voti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che ha avuto i maggiori consensi ed a parità di consensi quello più anziano di età.

26.3.3 Saranno eletti coloro che, nei limiti degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti di voti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che ha avuto i maggiori consensi ed a parità di consensi quello più anziano di età.

- **26.3.4** Una volta nominati i Consiglieri Amministrazione, fra gli l'Assemblea potrà eleggere il Presidente.
- 26.3.4 Una volta nominati Consiglieri Amministrazione, fra gli stessi, l'Assemblea potrà eleggere il Presidente.
- membri del Consiglio Amministrazione durano in carica per tre esercizi, o per il minor periodo che sia fissato dall'Assemblea all'atto della loro nomina, e sono rieleggibili. Essi dell'Assemblea scadono alla data l'approvazione convocata per del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
 - **26.4** *I membri del Consiglio di Amministrazione, così* come l'Amministratore Unico, durano in carica per tre esercizi, o per il minor periodo che sia fissato dall'Assemblea all'atto della loro nomina, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- provvedono а sostituirli deliberazione approvata dal Collegio
- **26.5** Se nel corso dell'esercizio vengono **26.5** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare a mancare uno o più amministratori, gli uno o più amministratori, gli altri provvedono a con sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre

Testo nuovo Statuto

Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, che dovrà essere convocata non oltre 120 giorni dall'avvenuta sostituzione.

sia costituita da amministratori nominati cori dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati Gli restano in carica fino alla successiva assemblea, che in dovrà essere convocata non oltre 120 giorni ea, dall'avvenuta sostituzione.

26.6 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio, potendo compiere nel frattempo i soli atti di ordinaria amministrazione e quelli necessari per evitare danno o pregiudizio alla Società.

26.6 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio, potendo compiere nel frattempo i soli atti di ordinaria amministrazione e quelli necessari per evitare danno o pregiudizio alla Società.

26.7 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

26.7 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

26.8 In tema di rinuncia e cessazione dalla carica valgono le regole fissate dall'art. 2385 del codice civile.

26.8 In tema di rinuncia e cessazione dalla carica valgono le regole fissate dall'art. 2385 del codice civile.

26.9 Trattandosi di società a prevalente partecipazione pubblica, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e un numero non inferiore ai due/terzi, calcolato per eccesso, dei Consiglieri di Amministrazione, spetta soci Pubblici.

Eliminato

Art. 27 - Riunioni del Consiglio d Amministrazione

Riunioni del Consiglio di Art. 27 -Riunioni del Consiglio di Amministrazione

27.1 Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

27.1 Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o in un luogo all'interno del territorio dei Comuni Soci ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Testo nuovo Statuto

- 27.2 La convocazione e' fatta Presidente per lettera raccomandata, fax telegramma, posta elettronica o recapitata a mani dell'interessato o altro Amministrazione, da recapitarsi almeno ciascun Amministratore e a ciascun membro del Collegio Sindacale effettivo, indicando il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno.
- dal **27.2** La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica PEC o recapitata a mani dell'interessato o altro mezzo concordato in sede di Consiglio di mezzo concordato in sede di Consiglio di Amministrazione, da recapitarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e a cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del Collegio Sindacale effettivo, indicando il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno.
- 27.3 In di caso assenza d'impedimento del Presidente, Consiglio di Amministrazione convocato dal vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'Amministratore Delegato.
 - 27.3 In caso di assenza o d'impedimento del il Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dall'Amministratore Delegato.
- **27.4** In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o per telefax spedito almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.
 - **27.4** In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o per telefax o via PEC, spedita almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.
- **27.5** E' valida la convocazione effettuata dal Presidente, durante il Consiglio di Amministrazione, per tutti i membri presenti.
- **27.5** E' valida la convocazione effettuata dal Presidente, durante il Consiglio di Amministrazione, nel caso siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci.

Art. 28 - Funzionamento e deliberazioni del Consiglio di **Amministrazione**

Art. 28 - Funzionamento e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- **28.1** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti; parità in caso di determinante il voto del Presidente.
- **28.1** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.
- **28.2** I Consiglieri astenuti o che si **28.2** I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.
 - conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.
- può, tuttavia. deliberare anche
- 28.3 Il Consiglio di Amministrazione 28.3 Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, deliberare anche in assenza di formale convocazione

Testo nuovo Statuto

assenza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica nonché i Sindaci effettivi.

qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica nonché i Sindaci effettivi.

28.4 Un dipendente della Società o altro soggetto, anche estraneo al Consiglio, scelto dal Consiglio stesso, funge da Segretario.

28.4 Un dipendente della Società o altro soggetto, anche estraneo al Consiglio, scelto dal Consiglio stesso, funge da Segretario.

28.5 Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si fa constare mediante apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Segretario da annotarsi nel relativo libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

28.5 Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si fa constare mediante apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Segretario da annotarsi nel relativo libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

- **28.6** Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:
- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione:
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la

- **28.6** Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:
- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Testo Statuto Vigente	e
-----------------------	---

resto statuto vigente	
riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
Aggiunto	28.7 Di ogni Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che ne cura la trascrizione sull'apposito libro vidimato. Il verbale deve indicare: a) la data del Consiglio; b) l'identità dei partecipanti; c) le modalità e i risultati delle votazioni; d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro; e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Art. 29 - Compensi e rimborsi spese	Art. 29 -Compensi e rimborsi spese
rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'Assemblea inoltre, assegna agli amministratori un'indennità annua fissa, oppure un	I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente sono stabiliti dall'Assemblea dei Soci nel rispetto della normativa
29.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché del Comitato Esecutivo e' stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.	Eliminato
TITOLO V PRESIDENTE, RAPPRESENTANZA SOCIALE, DIRETTORE GENERALE, COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	TITOLO VI PRESIDENTE, RAPPRESENTANZA SOCIALE, DIRETTORE GENERALE
Art. 30 - Presidente e rappresentanza legale della società.	Art. 30 -Presidente e rappresentanza legale della società.
30.1 Il Consiglio di Amministrazione	30.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i

Testo Statuto Vigente Testo nuovo Statuto elegge tra i propri componenti un propri componenti un Presidente, ove non vi abbia Presidente, ove non vi abbia provveduto provveduto l'Assemblea. l'Assemblea. **30.2** Il Presidente del Consiglio di **30.2** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Amministrazione convoca il Consiglio di convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa Amministrazione, ne fissa l'ordine del l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte affinché adeguate informazioni sulle all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i materie iscritte all'ordine del giorno Consiglieri. vengano fornite a tutti i Consiglieri. **30.3** Il Presidente del Consiglio di 30.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Amministrazione il legale rappresentante della Società di fronte a terzi e' il legale rappresentante della Società di fronte a e in giudizio nonché per l'uso della firma sociale. terzi e in giudizio nonché per l'uso della firma sociale. **30.3.1** La rappresentanza sociale spetta **30.3.1** La rappresentanza sociale spetta altresì ai altresì ai Consiglieri muniti di delega del Consiglieri muniti di delega del Consiglio. Consiglio. **30.3.2**.L'Organo Amministrativo può **30.3.2**. L'Organo Amministrativo può nominare nominare institori e procuratori per procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinati atti o categorie di atti, con con firma disgiunta o congiunta. firma disgiunta o congiunta. 30.4 **I**1 Presidente esercita le **30.4** Il Presidente esercita le attribuzioni previste attribuzioni previste dalla legge e dal dalla legge e dal presente statuto. presente statuto. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione Presidente A1 del Consiglio compete funzionalmente la gestione dei rapporti fra Amministrazione compete la Società e i Soci e gli Enti pubblici istituzionali funzionalmente la gestione dei rapporti nonché tutte le attività di pubbliche relazioni per le fra la Società e i Soci e gli Enti pubblici quali il Consiglio di Amministrazione potrà conferirgli istituzionali nonché tutte le attività di idonei poteri. pubbliche relazioni per le quali il Egli ha facoltà di promuovere azioni, impugnative e Consiglio di Amministrazione istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi conferirgli idonei poteri. autorità giudiziaria, anche per revocazione od in Egli ha facoltà di promuovere azioni, cassazione nonché rinunciare agli atti di giudizio, impugnative e istanze e di resistere in fatte salve le competenze del Direttore Generale. giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, anche per revocazione od in cassazione nonché rinunciare agli atti di giudizio, fatte salve le competenze del Direttore Generale.

Aggiunto

Art.31 - Amministratore Delegato

Testo Statuto Vigente	e
-----------------------	---

	31.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti un Amministratore Delegato, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, stabilendone i poteri.
Art. 31 - Direttore Generale	Art. 32 -Direttore Generale
31.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale stabilendone compiti e poteri.	32.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale stabilendone compiti e poteri.
31.2 Il Direttore Generale e' chiamato a partecipare, senza di diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.	
Art. 32 - Incompatibilità- Decadenza – Revoca	Art. 33 -Incompatibilità- Decadenza - Revoca
32.1 La carica di componente del Consiglio di Amministrazione e' incompatibile con la qualifica di Sindaco, di Consigliere Comunale o di Assessore di un Comune socio o con le omologhe cariche di altri enti pubblici territoriali soci nonché con le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile.	Comune socio o con le omologhe cariche di altri enti pubblici territoriali soci nonché con le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
32.2 Non possono ricoprire la carica di Amministratore o di Direttore Generale ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti e, se nominati, decadono dall'ufficio, se non rimuovono la causa entro 60 giorni, coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dagli art. 63 - 64 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dall'art. 15 della Legge n. 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni.	Amministratore Delegato o di Direttore Generale
32.3 Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una causa che comporti la decadenza dall'ufficio. Se la decadenza riguarda il Presidente la comunicazione va fatta al	Amministrazione la sopravvenienza di una causa che comporti la decadenza dall'ufficio. Se la decadenza riguarda il Presidente la comunicazione va fatta al Vice Presidente.

Vice Presidente.

32.4 Non possono ricoprire le cariche di 33.4 Non possono ricoprire le cariche di cui ai punti cui ai punti precedenti e se nominati possono essere revocati per giusta dall'ufficio. salvo che causa non rimuovano la causa entro 60 (sessanta) giorni coloro che siano in lite con la Società siano titolari. soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

precedenti e se nominati possono essere revocati per giusta causa dall'ufficio, salvo che non rimuovano la causa entro 60 (sessanta) giorni coloro che siano in lite con la Società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 33 - Collegio Sindacale

Art. 34 - Collegio Sindacale

33.1 Sindacale Collegio sull'osservanza della dello legge statuto, sul rispetto dei principi di amministrazione corretta ed particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile se ne ricorrono i presupposti legge qualora l'assemblea ordinaria della società non l'abbia affidato al revisore contabile di cui all'art. 34.

vigila 34.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare in sull'adequatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì la revisione legale dei conti se ne ricorrono i presupposti di legge e qualora l'assemblea ordinaria della società non abbia affidato l'incarico ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti. Quando il collegio sindacale esercita la revisione legale dei conti, esso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

33.2 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

34.2 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

33.3 La nomina del Collegio Sindacale potrà avvenire anche sulla base di due o più liste di candidati e secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

34.3 La nomina del Collegio Sindacale potrà avvenire anche sulla base di due o più liste di candidati e secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

33.3.1 Ognuna delle liste conterrà un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere, elencati mediante un numero candidato progressivo. Ogni potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto presentare una lista gli azionisti che risultino iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale. azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta e può votare per una sola lista.

34.3.1 Ognuna delle liste conterrà un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che risultino iscritti di nel libro soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale. Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta e può votare per una sola lista.

- verranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue.
- 1. Candidato: voto di lista fratto uno:
- 2. Candidato: voto di lista fratto due;
- 3. Candidato: voto di lista fratto tre, e così di seguito secondo i candidati da eleggere, compresi i candidati carica di sindaco supplente.
- **33.3.2** I voti raccolti da ciascuna lista 34.3.2 I voti raccolti da ciascuna lista verranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue.
 - Candidato: voto di lista fratto uno;
 - Candidato: voto di lista fratto due;
 - 3. Candidato: voto di lista fratto tre, e così di seguito secondo i candidati da eleggere, compresi i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 33.3.3 Risulteranno eletti sindaci 34.3.3 effettivi e. rispettivamente, supplenti, coloro che avranno ottenuto i parità quozienti di nella scelta dell'ultimo sindaco da eleggere sarà preferito quello della lista che ha avuto i consensi quello più anziano di età. maggiori consensi ed a parità consensi quello più anziano di età.
- Risulteranno eletti sindaci effettivi sindaci rispettivamente, sindaci supplenti, coloro che avranno ottenuto i quozienti di voti più elevati. In quozienti di voti più elevati. In caso di caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo sindaco da eleggere sarà preferito quello della lista che ha avuto i maggiori consensi ed a parità di

33.4 Agli Enti Locali spetta sempre almeno la nomina di due Sindaci effettivi, di cui uno assumerà la carica della Presidenza del Collegio, nonché la nomina di un sindaco supplente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2458 del codice civile.

Eliminato

33.5 Per durata del tutta la loro 34.4 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci

incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La immediata decadenza del sindaco e la sostituzione sindaco sua con il supplente più anziano.

debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali reguisiti determina la immediata perdita di tali requisiti determina la decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

- 33.6 I sindaci scadono alla dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al esercizio della carica sono rieleggibili possono e non essere revocati se non per giusta causa . La cessazione dei sindaci per dimissioni o decadenza ha effetto dal momento in cui la società ne ha notizia, anche qualora venga meno la maggioranza o la totalità dei sindaci, effettivi e supplenti.
 - data 34.5 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta causa. La cessazione dei sindaci per dimissioni o decadenza ha effetto dal momento in cui la società ne ha notizia, anche qualora venga meno la maggioranza o la totalità dei sindaci, effettivi e supplenti.
- **33.7** Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
- **34.6** Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
- 33.8. Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Collegio Sindacale. In tal caso, è necessario che:
- sia consentito al Presidente di a) accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito al soggetto percepire verbalizzante di adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di c) documentazione comunque di partecipare in tempo reale alla discussione alla

- **34.7.** Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Collegio Sindacale. In tal caso, è necessario che:
- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza:
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi votazione audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

Salvo altre ipotesi da verificarsi caso per caso non e' incompatibile il sindaco che rivesta anche la carica di sindaco in una più società controllanti, controllate, collegate o sottoposte comune controllo ne' il sindaco che intrattenga con la società rapporti di lavoro occasionale di entità marginali rispetto al proprio volume d'affari o che svolga attività di difesa della società nell'ambito di procedimenti contenzioso tributario.

Al fine di creare un contesto che vieti azioni temerarie nei confronti dell'organo di controllo e del revisore, se nominato, consentendo in tal modo alla di beneficiare dell'opera esponenti autorevoli, l'azione sociale o individuale di responsabilità nei confronti dei componenti dell'organo di controllo e del revisore, se nominato, può essere promossa dalla società o dal singolo socio solo dopo che vi sia una sentenza di condanna passata giudicato a carico degli amministratori e limitatamente alle materie per cui e' stata pronunciata condanna.

tali casi. compete all'attore dimostrare che i sindaci o il revisore non hanno vigilato in conformità agli obblighi della loro carica e che se avessero vigilato non si sarebbero verificate le fattispecie dannose per cui gli amministratori sono stati condannati.

intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Salvo altre ipotesi da verificarsi caso per caso non è incompatibile il sindaco che rivesta anche la carica di sindaco in una o più società controllanti, controllate, collegate o sottoposte a comune controllo né il sindaco che intrattenga con la società rapporti di lavoro occasionale di entità marginali rispetto al proprio volume d'affari o che svolga attività di difesa della società nell'ambito di procedimenti di contenzioso tributario.

Al fine di creare un contesto che vieti azioni temerarie nei confronti dell'organo di controllo e del revisore o società di revisione se nominati ai sensi del punto successivo, consentendo in tal modo alla Società di beneficiare dell'opera di soggetti autorevoli, l'azione sociale o individuale di responsabilità nei confronti dei componenti dell'organo di controllo, e del revisore o società di revisione se nominati, può essere promossa dalla società o dal singolo socio solo dopo che vi sia una sentenza di condanna passata in aiudicato carico deali Amministratori e limitatamente alle materie per cui è stata pronunciata condanna.

In tali casi, compete all'attore dimostrare che i sindaci o il revisore e/o la società di revisione non hanno vigilato in conformità agli obblighi della loro carica e che se avessero vigilato non si sarebbero verificate le fattispecie dannose per cui gli Amministratori sono stati condannati.

Art. 34 - Controllo contabile

Art. 35 - Revisione Legale dei Conti

Testo nuovo Statuto

- **34.1** Il revisore, o la società incaricata 35.1 Il revisore, o la società incaricata del controllo e del controllo contabile, se nominati per obbligo di legge O per decisione dell'assemblea ordinaria. anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:
- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove bilancio redatto. il consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

- revisione legale dei conti, se nominati per obbligo di legge o per decisione dell'assemblea ordinaria, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:
- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- -esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
- **34.2** L'attività' di controllo contabile e' 35.2 L'attività' di revisione contabile è annotata in un apposito libro annotata in un conservato presso la sede sociale o a revisore o della società controllo contabile. incaricata del controllo contabile.
 - apposito libro conservato presso la sede sociale o a cura del revisore o della società incaricata del
- 34.3 revisore, deve anche determinarne il corrispettivo tutta per la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.
 - L'Assemblea, nel nominare il 35.3 L'Assemblea, nel nominare il revisore o la società di revisione, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.
- **34.4** Il revisore contabile o la società di 35.4 Il revisore o la società di revisione debbono revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.
 - possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409 quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.
- **34.5** I revisori cessano dal proprio 35.5 I revisori cessano dal proprio ufficio con del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.
- ufficio con l'approvazione del bilancio l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

TITOLO VI **BILANCIO SOCIALE E UTILI**

TITOLO VIII **BILANCIO SOCIALE E UTILI**

Art. 35 - Esercizio

Art. 36 -Esercizio

Il primo esercizio sociale ha inizio dal Il primo esercizio sociale ha inizio dal giorno giorno dell'iscrizione della Società e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

dell'iscrizione della Società e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 36 - Bilancio

Art. 37 - Bilancio

36.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio che dovrà essere sottoposto all'esame dell'Assemblea entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

37.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio che dovrà essere sottoposto all'esame dell'Assemblea entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

36.2 Il Consiglio di Amministrazione procede a comunicarlo al Collegio Sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

37.2 Il Consiglio di Amministrazione procede a comunicarlo al Collegio Sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

36.3 Il bilancio deve essere approvato 37.3 Il bilancio deve essere approvato entro entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può approvato entro tuttavia essere centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione dell bilancio consolidato 0 quando richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art. 37 - Ripartizione degli utili

Art. 38 -Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio approvato, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino al limite del quinto del capitale sociale, come previsto per legge, e del 15% (quindici per cento) da destinare al fondo miglioramento e

L'utile netto risultante dal bilancio approvato, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino al limite del quinto del capitale sociale, come previsto per legge, e del 15% (quindici per cento) da destinare al fondo miglioramento e sviluppo aziendale, sarà ripartito fra i soci proporzionalmente alle rispettive partecipazioni

soci proporzionalmente alle rispettive determinazioni dell'Assemblea. che partecipazioni salvo non diversamente destinato secondo determinazioni dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi e' effettuato I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

riscossi dividendi non entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

sviluppo aziendale, sarà ripartito fra i salvo che non sia diversamente destinato secondo le

sia Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le le casse indicate dalla Società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

presso le casse indicate dalla Società a giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 38 - Scioglimento della Società

38.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria, ferma l'osservanza delle norme inderogabili per legge, provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone attribuzioni, i poteri, i compensi e fissando le modalità della liquidazione; nomina ogniqualvolta sulla dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 -Scioglimento della Società

TITOLO IX

39.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge. In caso di scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria, ferma l'osservanza delle norme inderogabili per legge, provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone le attribuzioni, i poteri, i compensi e fissando le modalità della ogniqualvolta liquidazione; sulla nomina liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

38.2 In ogni caso diverso da quello in cui 39.2 In ogni caso diverso da quello in cui sulle sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo liquidazione di la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione monocratico, per il consiglio di o amministrazione o il consiglio di gestione, l'organo liquidazione di sia pluripersonale.

modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto l'amministratore unico, se l'organo liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

Art. 39 - Clausola compromissoria

Art. 40 - Clausola compromissoria

39.1 Salva la competenza dell'autorità' giudiziaria ordinaria, ogni controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richieda l'intervento obbligatorio del Ministero, relativa Pubblico a disponibili ai sensi di legge che dovesse insorgere tra soci, tra soci e società e organi di essa, anche in sede di liquidazione, di tecnica giuridica, natura e/o sulla interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente statuto e del contratto sociale, sarà sottoposta ad un tentativo obbligatorio di conciliazione che verrà esperito, senza formalità, da due amichevoli compositori nominati una per ciascuna parte.

40.1 Salva la competenza dell'autorità' giudiziaria ordinaria, ogni controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richieda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, relativa a diritti disponibili ai sensi di legge che dovesse insorgere tra soci, tra soci e società e organi di essa, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, sulla interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente statuto e del contratto sociale, sarà sottoposta ad un tentativo obbligatorio di conciliazione che verrà esperito, nelle forme di legge.

esito positivo, la soluzione della vertenza ricorrerà ad una causa civile ordinaria. sarà devoluta, ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.

39.2 Nell'ipotesi in cui il tentativo di 40.2 Nell'ipotesi in cui il tentativo di amichevole amichevole conciliazione non dovesse avere conciliazione non dovesse avere esito positivo, si

39.3 Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente secondo diritto. e procedimento arbitrale si applicheranno gli art. 806 e segg. C.p.c.

Eliminato

Art. 40 - Foro competente

Art. 41 -Foro competente

Per ogni controversia non demandabile agli arbitri, Foro competente e' il Tribunale di Busto Arsizio.

Per ogni controversia, comprese quelle per le quali il tentativo di amichevole conciliazione non avesse dato esito positivo, il Foro competente è il Tribunale di Busto Arsizio.

Art 41 - Comunicazioni

Art 42 - Comunicazioni

41.1. Tutte comunicazioni da le non diversamente fanno. ove disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che ove non sia stato eletto un domicilio speciale. coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un

42.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi effettuarsi ai sensi del presente statuto del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale

Testo Statuto Vigente	e
-----------------------	---

domicilio speciale.

- 41.2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta vanno effettuate all'indirizzo di posta numero telefonico elettronica o al ufficialmente depositati presso la sede della società.
 - **42.2.** Le comunicazioni effettuabili mediante PEC o elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società.
- fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace momento in cui perviene conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.
- **41.3**. Ogniqualvolta il presente statuto 42.3. Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Art. 42- Nozione di controllo

Art. 43- Nozione di controllo

Ogniqualvolta nel presente statuto si faccia Ogniqualvolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.

riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.

IN ORIGINALE FIRMATO:

SERGIO GIUSEPPE PARINI

ANDREA TOSI NOTAIO